"ATTUAZIONE MODELLI DI INTERVENTO PER L'INCLUSIONE ATTIVA DI MINORI E GIOVANI ADULTI (AMA MI)".
Priorità 2 "Child guarantee" - Obiettivo specifico K[ESO 4.11] del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 CCI 2021IT05FFPR003.

CUP: C39G25000050006

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

Tra

il Centro per la giustizia minorile (di seguito CGM) di Venezia], competente per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige), con sede in Via Bissa 34, 30173 VENEZIA - Mestre, (C.F. 80016290274), di seguito anche "Amministrazione procedente – ("AP"), rappresentato pro tempore dal Dirigente responsabile Dott.ssa Paola Ziccone, nata a Deliceto (FG) il 04 marzo 1963.

E

Ente Attuatore Partner (di seguito EAP) – CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in forma singola o in forma associata, nella persona di Benvegnù Angelo nato a Mirano (VE) il 14.05.1958 in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede in Venezia (Mestre), viale San Marco n. 172.

VISTI

a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

b) il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. ii.;

c) il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");

d) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");

e) il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

f) il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

g) il Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore;

h) la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

i) il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

j) il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

k) il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

l) il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

m) il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

n) l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

o) il "*Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27*", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- CCI2021IT05FFPR003- approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

p) il Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con Decreto n. 586 del 21 luglio 2025, aggiornato nella versione 3 del febbraio 2025, e successive modificazioni;

q) la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;

r) il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "*Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 Giugno 2016, n. 106*" e, in particolare, l'art. 55, comma 1, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

s) il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72, del 31 marzo 2021, con cui sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, disciplinato negli articoli 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017, a supporto degli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57;

t) l'art. 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo cui "*in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss., sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*", escludendo dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.;

u) il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 2018/1046, (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) n. 966/2012;

v) il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) del 10 marzo 2025, n. 66, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027";

w) la Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 recante “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi nazionali”;

x) l’Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull’attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C (2022)4787final del 15 luglio 2022;

y) il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del PN Inclusione approvato con Decreto n. 1 dell’8 gennaio 2025 del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del MLPS (già Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) e successivi aggiornamenti;

z) il Decreto del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per il Coordinamento delle politiche di coesione (di seguito DGCOE) prot. n. DGCPC.0000059.ID del 31 gennaio 2025 con il quale sono approvati il Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), versione 3.0 dell’8 gennaio 2025 del PN Inclusione e il “Manuale delle procedure” sopra citati;

aa) la Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito delle Priorità 1, 2 , 4 , 5 e 6, approvata con Decreto del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 193 del 18 giugno 2024, registrato dalla Corte dei conti il 10 luglio 2024, al num. 1980 e con Decreto del Direttore generale pro tempore della DGCOE prot. n. 580 del 9 dicembre 2024;

bb) il Piano di utilizzo dei finanziamenti in attuazione della Convenzione di delega dell’OI del 31 maggio 2024 denominato “*Una giustizia più inclusiva - Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali*” (di seguito il Piano) predisposto dall’OI per l’attuazione delle attività ad esso delegate approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione 2021-2027 con nota prot. n. 16241 del 26 settembre 2024 e successivo aggiornamento trasmesso AdG con nota prot. n. 734 del 4 aprile 2025 e approvato dalla medesima AdG con nota prot. 5028 del 14 aprile 2025;

cc) la Convenzione del 12 settembre 2024 (prot. n. 435 del 13 settembre 2024) tra la DGCOE e le Direzioni Generali del Ministero della Giustizia coinvolte nell’attuazione del predetto Piano (tra cui la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa (DGMR) entro il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC)), che ne disciplina il ruolo

attribuendo funzioni di indirizzo, coordinamento e assistenza ai Beneficiari delle operazioni finanziate nel quadro del Piano, in collaborazione con la DGCOE;

dd) l'Addendum alla soprarichiamata Convenzione sottoscritto in data 20 gennaio 2025 (prot. n. 112 del 21 gennaio 2025) che precisa le attività di competenza della DGGMR nel quadro delle funzioni ad essa attribuite nell'art. 3 comma 1 della soprarichiamata Convenzione del 12 settembre 2024, nell'ambito dell'Azione 3 "Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti" (AMA MI) del Piano di utilizzo dei finanziamenti;

ee) la Convenzione ex art. 15 L. 241/1990 prot. m_dg.DGCPC.08/05/2025.0000961.E tra la DGCOE e CGM di Venezia, competente per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige), per la realizzazione del Progetto "*Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti (AMA MI)*" – CGM Venezia;

ff) il Decreto di approvazione alla soprarichiamata Convenzione prot. n. m_dg.DGCPC.08/05/2025.0000425.ID, registrato alla Corte dei Conti al num. 1664, il 16 giugno 2025;

gg) il Decreto Lgs. n. 272 del 28 luglio 1989, recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, con particolare riferimento all'art. 10;

hh) il D. Lgs. n.121 del 2 ottobre 2018, recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";

ii) l'Avviso pubblico del 1° luglio 2024 per la Costituzione di un Elenco aperto di strutture residenziali e/o semiresidenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile pubblicato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;

jj) l'Elenco delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, costituito e aggiornato a cura del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) - Elenco aperto di strutture residenziali per minorenni e giovani adulti;

kk) l'Avviso per Manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore già accreditati e presenti nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento volto alla realizzazione di percorsi per l'autonomia e di accompagnamento dei minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in Comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per l'esecuzione di misure cautelari da realizzare negli undici centri per la

giustizia minorile (CGM) del Ministero della Giustizia - per l'attuazione dell'Azione 3 - AMA MI prevista dal Piano "Una Giustizia più Inclusiva. Inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali", approvato con Decreto prot. n. m_dg.DGMC.29/07/2025.0002133.ID e pubblicato il 04 agosto 2025;

ll) l'Elenco nazionale, suddiviso su base macroregionale di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico del 25.07.2025, degli Enti Attuatori Partner per l'attuazione dell'Azione 3 AMA MI, istituito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) e pubblicato il 12.03.2026 relativo alla macroregione Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano;

mm) il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72/2021 del 31/03/2021, recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017";

nn) l'art. 11 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

oo) la Delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, Linee guida n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", segnatamente al par. 3.1.1 lett. c);

pp) il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento all'art. 26, commi 2 e 3;

qq) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativa al Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

PREMESSO CHE

- La Direzione generale per le politiche di coesione è Organismo intermedio del PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 nonché attuatore degli interventi di cui al Piano una giustizia più inclusiva.
- con decreto n. 2133.ID del 29.07.2025 il *Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC)*, ha approvato l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento finalizzato alla selezione di Enti del Terzo Settore già accreditati e presenti nell'Elenco di cui al Ministero della Giustizia istituito con Avviso pubblico del 29 dicembre 2017 e aggiornato con Avviso pubblico del 1° luglio 2024, come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 disponibili alla co- progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, di un intervento volto alla realizzazione di percorsi per l'autonomia e di accompagnamento dei minori tra i 14 e i 17 anni e i giovani adulti tra i 18 e i 25 collocati in Comunità sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile per

l'esecuzione di misure cautelari da realizzare negli undici centri per la giustizia minorile (CGM) del Ministero della Giustizia- per l'attuazione dell'Azione 3 - AMA MI prevista dal Piano "*Una Giustizia più Inclusiva. Inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali*".

- con decreto n. 439.ID del 11.11.2025 sono stati approvati gli esiti del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti a seguito delle candidature presentate dagli ETS e l'ammissione al Tavolo di co-progettazione dell'Ente CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
- è stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della Convenzione mediante la quale si regolano i reciproci rapporti fra le Parti.
- nella sezione dell'elenco macroregionale del territorio di riferimento del CGM di Venezia risulta ammesso anche l'ETS CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
- il CGM di Venezia ha deciso di attivare il tavolo di co-progettazione per n. 4 interventi per l'attuazione di percorsi di accompagnamento personalizzati da ricondurre nell'ambito di ammissibilità degli interventi di cui all'azione 3 AMAMI.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.1 La presente Convenzione, sottoscritta tra le Parti, è l'accordo per l'attivazione di una collaborazione mediante co-progettazione finalizzata all'efficace realizzazione di un intervento strutturato per l'attuazione di n. 4 percorsi di accompagnamento personalizzati, della durata massima di 10 mesi, prorogabili fino a 18 mesi, predisposti per ciascun destinatario.

1.2 L'Ente Attuatore Partner (EAP) CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3 In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e il divieto di modifiche sostanziali del progetto, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

1.4 L'EAP si obbliga a rispettare le previsioni del Patto di Integrità (Allegato 6.2).

Art. 2 – Durata della Convenzione

2.1. La presente Convenzione ha durata massima *30 giugno 2029*, fatti salvi eventuali proroghe o rinnovi come definiti dall'Organismo Intermedio.

2.2. L'efficacia della medesima Convenzione è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo dei controlli di legge.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione

3.1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi dell'intervento, sono necessarie:

- risorse umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo);
- finanziarie individuate e descritte nel piano finanziario di progetto, allegato e parte integrante della presente Convenzione, per un valore di **€ 75.959,18**.

3.2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di **€ 75.959,18** a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 Priorità 2 "Child Guarantee", Piano Una Giustizia più Inclusiva a titolo di contributo ex art. 12 della L. 241/1990.

3.3. Tutte le spese ammissibili dalla specifica fonte di finanziamento utilizzata, sono rendicontabili e sono soggette alla disciplina IVA di cui al DPR 633/1972 (come richiamato negli Allegati 1 e 3.1 all'Avviso).

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione.

4.2. Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3. Il coordinamento di tutte le attività progettuali è in capo a Andrea Rossi, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE si impegna a rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia.

4.5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

4.7. L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il CGM di Venezia, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.8. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

4.9. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165*", l'ETS e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

4.10. Sia per le risorse economiche che per le risorse del personale occorre far riferimento al piano finanziario del Progetto definitivo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

4.11. L'EAP è tenuto altresì all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, relativo al Lavoro negli Enti del Terzo Settore, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Procedura di co-progettazione

5.1. Al fine di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento, l'Amministrazione e l'Ente Attuatore Partner si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di coprogettazione, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali del Progetto definitivo approvato.

5.2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'EAP la partecipazione in qualunque momento ad altri Tavolo di co-progettazione.

Art. 6 – Assicurazioni

6.1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del CGM di Venezia, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, compresi i volontari, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

6.2. L' EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il CGM di Venezia è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli interventi

7.1 Il contributo sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- erogazione di un acconto pari al massimo del 15% dell'intero importo oggetto della Convenzione;
- erogazione del rimborso delle spese sostenute e documentate, dietro presentazione di domande di rimborso supportate da adeguati giustificativi secondo la normativa applicabile riconducibili alle voci di spesa del piano finanziario approvato dal Tavolo di co-progettazione, fatta salva l'ipotesi di riduzione o revoca del contributo. L'EAP invia, al termine di ogni trimestre, al CGM la Relazione delle attività erogate ai destinatari, che dà conto dello stato di attuazione dei percorsi per l'autonomia con i relativi risultati conseguiti in termini di avanzamento finanziario, procedurale e fisico. Previa approvazione della relazione da parte del CGM, l'EAP presenta la relativa fattura ai sensi di legge. Il pagamento verrà effettuato, sul conto corrente dell'EAP dedicato al progetto, a seguito di esito positivo delle verifiche di pagabilità svolte dall'Ufficio II della DGCOE (nella disponibilità di risorse del PN Inclusione 2021-2027), per la parte eccedente l'anticipazione corrisposta;
- erogazione del saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, unitamente alla Dichiarazione di chiusura delle attività, secondo quanto previsto dalla Convenzione che verrà stipulata tra CGM ed ETS individuato quale EAP.

Il rimborso delle spese sarà riconosciuto solo su presentazione di:

a) specifica relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta digitalmente;

b) dichiarazione contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute e quietanzate (compresa la quota in acconto e quella via via erogata), sottoscritta digitalmente corredata da relativa documentazione giustificativa e documentazione contabile quietanzata riportante il CUP C39G25000050006 del Progetto.

A conclusione delle attività, l'EAP presenterà, entro e non oltre 60 giorni, una relazione finale, sottoscritta digitalmente, delle attività svolte e concluse, evidenziando i risultati raggiunti per i singoli percorsi per l'autonomia.

7.2. L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli

effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale avente le seguenti coordinate IT47E0306909606100000001820.

7.3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'EAP è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'EAP non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7.4. Qualora, in esito a ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'EAP si impegna a restituire quanto indebitamente percepito, fatto salvo eventuale conguaglio con gli importi ancora da erogare.

7.5. La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

7.6. Le spese ammissibili sono quelle esplicitamente previste nel piano finanziario del Progetto definitivo allegato. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo con l'approvazione dell'Amministrazione.

7.7. La documentazione giustificativa dovrà essere conservata da parte dell'Ente Attuatore Partner per i controlli di rito per 5 anni.

Art. 8 – Divieto di cessione

8.1. È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Procedente. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato pena l'immediata risoluzione della Convenzione e il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

8.2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 9 – Verifiche sull'andamento delle attività progettuali

9.1. L'Amministrazione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

9.2. A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

9.3. L'Amministrazione può controllare ogni fase dell'attuazione del progetto, anche acquisendo dati e documentazione dall'EAP, al fine di verificare la rispondenza agli obiettivi e più in generale la correttezza dell'attività svolta. In caso di irregolarità, di evidente scostamento dagli obiettivi assegnati, o di sopravvenute esigenze di interesse generale compresa la mancata disponibilità delle risorse, l'Amministrazione può unilateralmente modificare o interrompere l'attuazione del progetto, sentiti gli interessati e dopo aver assegnato loro un congruo termine per l'adeguamento.

Art. 10 – Relazione conclusiva

10.1. La relazione conclusiva dell'EAP dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e dovrà contenere i seguenti elementi minimi: andamento del progetto, risultati raggiunti, punti di forza e di debolezza dello stesso, nonché eventuali proposte per l'ottimizzazione dell'intervento in virtù della necessità che l'intervento richiede.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

11.1. Tutti i dati personali oggetto dell'Avviso, verranno trattati dal Responsabile del Trattamento individuato nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC) ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, in conformità alla normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati).

11.2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR, assicurando l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità oggetto dell'Avviso e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla legge.

11.3. L'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR e si impegna, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

11.4. L'Amministrazione garantisce sin d'ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Avviso pubblico saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

11.5. Il Soggetto proponente, in fase di compilazione della richiesta di adesione, dichiara la presa visione dell'"*Informativa sul trattamento dei dati personali*" di cui all'*Allegato 9 Informativa sul trattamento dei dati personali* di cui all' Avviso, nonché, la presa visione della stessa da parte dei soggetti i cui dati personali sono comunicati nell'ambito del procedimento.

Art. 12 – Risoluzione e revoca

12.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, la presente Convenzione può essere risolta, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS, l'Amministrazione liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

12.2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'ETS;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'ETS;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto definitivo;
- quando l'ETS si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- inosservanza dell'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 relativo al trattamento "Lavoro negli Enti del Terzo Settore";
- inosservanza del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

12.4. L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

a) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, delle attività progettuali;

b) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni;

c) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;

d) recesso non giustificato dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui una somma erogata all'EAP debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione la somma in questione nel termine concesso dalla stessa.

Art. 13 – Obblighi di monitoraggio

13.1. Coerentemente con quanto previsto all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060 e dall'allegato XVII del Reg. (UE) 1060/2021, al fine di ottemperare all'obbligo di garantire la piena disponibilità delle informazioni relative a ciascuna operazione finanziata, chi beneficia dei finanziamenti del PN Inclusione 2021-2027 deve espletare una costante attività di raccolta e aggiornamento dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata.

13.2. L'ETS si impegna a fornire al CGM ogni dato finanziario, procedurale e fisico entro i termini e con le modalità definite in apposita documentazione, che sarà fornita con successiva specifica comunicazione.

Art. 14 – Rinvii normativi

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15 – Controversie

15.1 Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Venezia.

Art. 16 - Registrazione

16.1 La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta ad eventuale registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 17 – Referenti

17.1 Per l'Amministrazione il referente per la presente Convenzione è Carla Sorice.
Per l'EAP il referente per la presente Convenzione è Andrea Rossi.

Art. 18 – Allegati

18.1 La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente e costituita da 18 articoli, contiene quale parte integrante e sostanziale i seguenti atti e documenti:

- *Progetto definitivo e relativo piano finanziario all'esito delle fasi della co-progettazione.*
- *Allegato 6.2 - Patto Integrità.*

Per il CGM

PAOLA ZICCONE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
17.06.2026 09:11:16
GMT+01:00

Per l'ETS quale Ente Attuatore Partner
Il Legale Rappresentante

_____

_____

**La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*